



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi
Direzione Generale del personale e della formazione

Roma,

Alla Corte Suprema di Cassazione

Alla Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione

Alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo

Al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche

Alle Corti di Appello

Alle Procure Generali della Repubblica presso le Corti di Appello

Ai Commissari regionali per la liquidazione degli usi civici

LORO SEDE

p.c. Al sig. Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria,
del Personale e dei Servizi
All'Ufficio I della Direzione Generale del Personale e della
Formazione

OGGETTO: Chiarimenti in merito all'espletamento – da parte del personale dell'amministrazione giudiziaria - di incarichi extraistituzionali, in qualità di docenti, tutor o relatori, a convegni, seminari, dibattiti e corsi di formazione.

In materia di svolgimento di incarichi extraistituzionali, l'articolo 53, co. 6, lettera f- bis) del D. Lgs. n. 30 marzo 2001 n. 165 prevede che siano “escluse dal regime autorizzatorio le attività di formazione dirette ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica”.

In considerazione del tenore letterale della norma che non limita in alcun modo il concetto di docenza, la Direzione si è recentemente orientata, nel senso di ritenere esclusa dal regime autorizzatorio ogni forma di docenza, a prescindere dalla natura pubblicistica o privatistica dei soggetti conferenti e/o dei discenti.

Si rammenta, in ogni caso, che, come previsto all'articolo 8, co. 1 del Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Giustizia (di cui al decreto 23.02.2018), la partecipazione, in qualità di docenti, tutor o relatori, a convegni, seminari, dibattiti e corsi di formazione è tuttavia oggetto di obbligo di comunicazione al competente direttore generale o suo delegato, “al fine di consentire la valutazione di eventuali situazioni di conflitto di interesse”.

Il dipendente interessato dovrà, pertanto, comunicare formalmente all'Ufficio di appartenenza, la sua partecipazione, in qualità di docente, tutor o relatore, a convegni, seminari, dibattiti e corsi di formazione, indicando il soggetto conferente, l'oggetto, la natura della prestazione lavorativa (es. prestazione di lavoro

autonomo), l'impegno e la retribuzione eventualmente prevista. L'Ufficio di appartenenza del dipendente interessato dovrà far pervenire, con immediatezza, alla Direzione la comunicazione pervenuta, unitamente al proprio parere espresso al riguardo. La Direzione - pur non essendo necessario il rilascio di una formale autorizzazione - dovrà valutare l'eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale e, se del caso, comunicare al dipendente **esclusivamente** la necessità di un'istruttoria o il diniego allo svolgimento dell'incarico.

Le comunicazioni dovranno pervenire alla Direzione entro un congruo lasso di tempo rispetto all'inizio dell'incarico, per consentirne la tempestiva valutazione (almeno 10 giorni prima).

Gli incarichi in questione sono esclusi dall'obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica previsto dal comma 12 dello stesso articolo 53 sopra citato e dall'obbligo di pubblicazione previsto dall'art. 18 del D. Lgs. n.33/2013.

Si pregano gli Uffici in indirizzo di rendere edotto tutto il personale in oggetto indicato.

Le Corti di Appello e le Procure Generali presso le stesse Corti sono pregate di diffondere la presente nota in tutti gli uffici del proprio distretto.

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Leopizzi